



# COMUNE DI SETTIME

Provincia di Asti

Via Marchesi Borsarelli n. 1 – 14020 SETTIME (AT)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 DEL 30/06/2022

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI IN RECEPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. LGS. 116/2020**

L'anno **2022**, il giorno **30/06/2022**, alle ore **12:15** in Settime, nella sala consiliare, sessione Straordinaria Seduta pubblica di Prima Convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MUSSO PIERLUIGI - Presidente	Sì
2. MUSSO GIANCARLO - Consigliere	Sì
3. CIATTINO SILVIA - Consigliere	Sì
4. CALLEGHER SIMONE - Vice Sindaco	Sì
5. MUSSO PAOLO - Consigliere	Sì
6. BAUDO MARZIA - Consigliere	Sì
7. VANA ANDREA - Consigliere	No
8. ORIGLIA CARLO - Consigliere	Sì
9. ROSINA GUIDO - Consigliere	Sì
10. GRAZIANO FABIO - Consigliere	Sì
11. GRASSI PAOLA - Consigliere	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>10</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>1</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CASAGRANDE dott. Alessandro.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, MUSSO Pierluigi nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la Presidenza e, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta. Partecipano alla seduta i consiglieri Burzio Marzia e Graziano Fabio collegati on line tramite la piattaforma google meet.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Visto** il Regolamento Comunale Tari, già modificato a seguito dell'entrata in vigore del D.L.gs. 116/2020;

**Verificato** che il Regolamento necessita di aggiornamenti rispetto alla determinazione della base imponibile per le abitazioni non vuote ma slacciate dai pubblici servizi e una revisione delle riduzioni sulla base della corretta identificazione della superficie minima dichiarabile come previsto all'art. 25 e più in generale dalla Legge 311/2004;

### Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a*

*inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*

#### **Dato atto**

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

#### **Acquisiti**

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

#### **Ritenuto**

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione della tariffa in linea con quanto previsto dal nuovo D.L.gs. 116/20;

Con Voti espressi resi legalmente e separatamente da tutti i presenti in forma palese da n. 10 votanti, di cui: favorevoli n. 10, astenuti n. zero, contrari n.zero,

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
  - a) di approvare le modifiche al regolamento della TARI, allegate alla presente;
  - b) di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2022, vista la sua approvazione entro i termini stabiliti dal Legge 388/2000;
  - c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
  - d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

*«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;*

Con Voti espressi resi legalmente e separatamente da tutti i presenti in forma palese da n. 10 votanti, di cui: favorevoli n. 10, astenuti n. zero, contrari n.zero,

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

#### **Art. 16 comma 1**

Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ovvero, alla data di decorrenza della residenza o dell'occupazione, se antecedente, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

#### **Art. 16 comma 4**

Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente o, in mancanza, quello di N° 2 unità.

Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti pari a N° 1 nel caso in cui l'utenza domestica sia intestata ad un nucleo familiare già residente nel Comune di Settime e già iscritto alla presente Tassa per altro immobile occupato; nel caso in cui l'utenza domestica sia intestata ad un nucleo familiare non residente nel Comune di Settime o nel caso di alloggio a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente o, in mancanza, quello di N° 2 unità per il primo immobile dichiarato, N° 1 dal secondo e per i successivi.

#### **Art. 16 comma 7 (nuova istituzione)**

Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 36, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.

Settime, 30/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: GIODA dott.ssa Valentina

---

## **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il sottoscritto in qualità di responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.

Settime, 30/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: GIODA dott.ssa Valentina

---

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

F.to: Musso Pierluigi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: CASAGRANDE dott. Alessandro

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

- La presente deliberazione è Esecutiva Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000).
- La presente deliberazione è Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) in data 30/06/2022.

Settime, 30/06/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: CASAGRANDE dott. Alessandro

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Io sottoscritto certifico che copia conforme all'originale della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07/07/2022 al 22/07/2022, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Settime, li 07/07/2022

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

F.to: GIODA dott.ssa Valentina